

**Sentenza:** n. 328 del 17 novembre 2010

**Materia:** istruzione (modelli concernenti attestati, diplomi, pagelle ecc. per le scuole secondarie di primo e secondo grado)

**Limiti violati:** violazione degli artt. 33 e 117 della Costituzione, e del «principio di leale collaborazione ai sensi degli articoli 117 e 118 Costituzione», nonché dei diversi limiti statutari in tema di competenze della Provincia autonoma di Bolzano.

**Giudizio:** conflitto di attribuzione tra enti

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** Deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano 14/04/2009, n. 1034.

**Esito:** annullamento della deliberazione della Giunta provinciale n. 1034 del 14 aprile 2009, recante approvazione dei nuovi modelli degli attestati, dei diplomi e delle certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado, nella parte in cui approva allegati privi della denominazione e dell'emblema della Repubblica.

**Estensore nota:** Carla Paradiso

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano in relazione alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1034 del 14 aprile 2009, recante approvazione dei nuovi modelli degli attestati, dei diplomi e delle certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado.

Il ricorrente nega che spetti alla Provincia autonoma di Bolzano eliminare dagli attestati, diplomi e certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado l'emblema della Repubblica italiana, mantenendo solo quello della Provincia autonoma.

La deliberazione provinciale è ritenuta lesiva degli articoli 33 e 117 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost., ma si argomenta soprattutto che la Giunta provinciale avrebbe esorbitato dalle competenze statutarie di cui all'art. 9, numero 2, in riferimento agli artt. 5 e 16, del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e all'art. 1 delle norme di attuazione di cui al d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano), invadendo le competenze statali in materia di istruzione.

Secondo il ricorrente, il carattere statale delle scuole secondarie della Provincia di Bolzano - espressamente affermato dall'art. 3 del medesimo d.p.r. n. 89 del 1983 - comporta l'assoggettamento dei documenti in questione alla disciplina statale in materia di documentazione amministrativa e non consente, comunque, di eliminare da essi l'emblema dello Stato, trattandosi di requisito funzionale al conseguimento dei loro effetti legali su tutto il territorio nazionale e in ambito comunitario.

La Provincia autonoma di Bolzano è intervenuta successivamente con la deliberazione della Giunta regionale n. 1388 del 25 maggio 2009, con cui è stata disposta la sospensione degli effetti della delibera. Ma lo Stato non ritiene che con tale deliberazione sia stato superato il motivo del conflitto e, quindi, non è venuto meno l'interesse statale a ricorrere: *“ciò in quanto la delibera originaria non è stata revocata, ma solo sospesa limitatamente alla mancata riproduzione dell'emblema statale, mentre il Presidente della Provincia avrebbe manifestato pubblicamente l'intenzione di rimandare al prossimo anno l'attuazione della originaria deliberazione”*.

La Corte prende prima di tutto in esame l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività formulata dalla difesa provinciale, ma la ritiene non fondata, poiché ai fini della decorrenza del termine entro cui deve essere notificato il ricorso, la «pubblicazione» assume un rilievo assorbente e dirimente rispetto al criterio alternativo dell'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato, tutte le volte in cui la pubblicazione stessa risulti prescritta (sentenza n. 121 del 2005 e ordinanza n. 195 del 2004) o, comunque, quando si sia al cospetto di un atto di natura normativa, o non, diretto a specifici destinatari (sentenze n. 140 del 1999 e n. 611 del 1987), la Corte si è costantemente riferita alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (sentenze n. 121 del 2005 e n. 461 del 1995; ordinanza n. 195 del 2004), ovvero nel Bollettino Ufficiale della Regione (sentenze n. 140 del 1999, n. 611 del 1987 e n. 286 del 1985). Invece, nessun riscontro trova nella giurisprudenza costituzionale la pretesa della Provincia resistente di far decorrere - in tali fattispecie - il termine di proposizione del ricorso dalla semplice affissione della delibera impugnata nell'albo pretorio provinciale. Il ricorso è stato, infatti, notificato il 17 luglio 2009 e, dunque, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della delibera impugnata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, avvenuta il 19 maggio 2009: pubblicazione che - alla luce della stessa giurisprudenza costituzionale citata dalla resistente - fissa il dies a quo per il decorso del termine previsto dal secondo comma dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Non è neppure fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, che è stata formulata dalla difesa provinciale in considerazione dell'effetto prodotto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1388 del 25 maggio 2009, che ha sospeso gli effetti dell'atto impugnato proprio per quanto riguarda la mancata riproduzione dell'emblema e della denominazione della Repubblica italiana accanto all'emblema ed alla denominazione della Provincia autonoma di Bolzano.

Si deve rilevare, a tale proposito, che, secondo la giurisprudenza della Corte, tale interesse non sempre viene meno per il semplice esaurimento degli effetti dell'atto impugnato, dal momento che *«la lesione delle attribuzioni*

*costituzionali può concretarsi anche nella mera emanazione dell'atto invasivo della competenza, potendo, quindi, perdurare l'interesse dell'ente all'accertamento del riparto costituzionale delle competenze»* (sentenza n. 287 del 2005; analogamente, sentenze n. 222 del 2006 e n. 199 del 2004).

Per quanto riguarda il merito del ricorso la Corte ritiene il conflitto fondato.

La Consulta ha avuto modo di chiarire che *«in materia di istruzione e formazione professionale l'art. 117 Cost. non prevede una forma di autonomia più ampia di quella configurata dagli artt. 8 e 9 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, sicché non ricorrono, nella specie, le condizioni per l'applicazione dell'art. 10 della legge cost. n. 3/2001»* (sentenza n. 213 del 2009) e ritiene, pertanto, *«inconferente l'evocazione degli artt. 117 Cost. e 118 Cost. quali parametri violati dalla deliberazione censurata»*.

Viene, invece, che siano da tenere in rilievo l'art. 9, n. 2, del d.p.r. n. 670 del 1972, che attribuisce alla Provincia di Bolzano la potestà legislativa concorrente in materia di *«istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica)»*. Sulla base dello statuto regionale, questa potestà legislativa deve, anzitutto, essere esercitata *«in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica»* e rispettare gli obblighi internazionali e gli interessi nazionali, *«nonché le norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica»*. Inoltre, in quanto potestà legislativa concorrente, essa incontra lo specifico limite *«dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato»*.

Le specifiche competenze della Provincia autonoma di Bolzano in tutto il settore scolastico hanno trovato una analitica disciplina in una serie di apposite norme di attuazione ed, in particolare, nel d.p.r. n. 89 del 1983, successivamente integrato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434 (Norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, concernente l'ordinamento scolastico in Provincia di Bolzano): particolarmente significativo è che alla notevole vastità dei poteri affidati o delegati alla Provincia corrisponde l'esplicita affermazione, di cui al primo comma dell'art. 3, che *«le scuole di istruzione elementare e secondaria della provincia di Bolzano hanno carattere statale»*, nonché la previsione di una molteplicità di raccordi fra l'amministrazione provinciale e quella statale, conformemente alla ribadita permanente competenza del legislatore statale a determinare i principi della materia.

Non vi è dubbio, dice la Corte, che fra questi ultimi debba annoverarsi il potere del Ministro della pubblica istruzione, espressamente previsto dall'art. 5 della legge 31 ottobre 1963, n. 1529 (Rilascio gratuito della pagelle e dei diplomi di licenza agli alunni soggetti all'obbligo scolastico), di stabilire *«con suo decreto i modelli delle pagelle e di diplomi»*, potere più volte successivamente confermato da altre disposizioni normative che affidano, in modo esplicito od implicito, al medesimo Ministro il potere di determinare certificazioni ed attestazioni degli studi compiuti (si vedano in via esemplificativa l'art. 13 del d.p.r. 23 luglio 1998, n. 323 *«Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425»*, nonché l'art. 9 del D.M. 9

agosto 1999, n. 323, «Regolamento recante norme per l'attuazione dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione»).

Dell'esercizio di questo potere ministeriale, consistente nell'adozione di appositi modelli occorre necessariamente farsi carico anche nell'ambito di quelle articolazioni istituzionali - come nel caso della Provincia autonoma di Bolzano - in cui sia prevista una gestione largamente autonoma del settore scolastico: ciò che fino ad oggi in realtà è avvenuto pacificamente, interpretandosi correttamente il potere della Giunta regionale di approvare «i modelli dei diplomi per le scuole secondarie di primo e secondo grado nonché degli attestati per le scuole secondarie di secondo grado», di cui all'art. 18 della legge della Provincia di Bolzano 29 giugno 2000, n. 12 (Autonomie delle scuole), come un potere condizionato e limitato dai contenuti dei modelli ministeriali previamente adottati, nella parte in cui essi siano espressivi di esigenze unitarie, attribuibili alla sfera di competenza dello Stato.

La deliberazione censurata, dunque, esorbita dai limiti posti dagli artt. 9, numero 2, in riferimento agli artt. 5 e 16, dello statuto regionale, ponendosi in contrasto con la Costituzione ed, in particolare, con il principio di unità ed indivisibilità della Repubblica, di cui all'art. 5, che trova riscontro anche nell'art. 1, primo comma, dello stesso statuto regionale, là dove esso si riferisce all'«unità politica della Repubblica italiana, una ed indivisibile»; pertanto, la Corte dichiara l'annullamento della deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 1034 del 14 aprile 2009, nella parte in cui approva allegati privi della denominazione e dell'emblema della Repubblica.